



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 giugno 2012

Il Procuratore Federale, esaminata la nota della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il sig. **Fabrizio Bouche'**, amministratore unico e legale rappresentante della società F.C. Neapolis Mugnano s.r.l.:

per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancato adeguamento alla carenza nell'impianto sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **società F.C. Neapolis Mugnano s.r.l.:**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il Sig. **Cesare Butelli**, presidente e legale rappresentante della società Spal 1907 S.p.A.;

il Sig. **Stefano Bena**, amministratore delegato e legale rappresentante della società Spal 1907 S.p.A.;

il Sig. **Bortolo Pozzi**, direttore generale e legale rappresentante della società Spal 1907 S.p.A.;

per non aver provveduto, a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell' art. 6 di cui all'allegato C del C.U. 158/A del 29/4/2011, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancato adeguamento alla carenza nell'impianto sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux).

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **società Spal 1907 S.p.A. :**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il sig. **Andrea Toccafondi**, Presidente e legale rappresentante della società A.C. Prato S.p.A.;

il sig. **Paolo Toccafondi**, consigliere delegato e legale rappresentante della società A.C. Prato S.p.A.

la sig.ra **Donatella Toccafondi**, consigliere delegato e legale rappresentante della società A.C. Prato S.p.A.

per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: carenza nell'impianto sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux)

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **società** A.C. Prato S.p.A.:

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il sig. **Francesco D'Angelo**, amministratore unico e legale rappresentante della società Sorrento calcio s.r.l.:

per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancato adeguamento alla carenza nell'impianto sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **società Sorrento calcio s.r.l.:**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il sig. **Fiorenzo Riva**, presidente e legale rappresentante della società; Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. :

per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancata trasmissione dei dati di illuminamento orizzontale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.** :

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il sig. **Maurizio Mazzon**, presidente e legale rappresentante della società AC Sambonifacese s.r.l.:

per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancato adeguamento alla carenza nell'impianto sul valore minimo di illuminamento orizzontale medio (300 lux);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **società AC Sambonifacese s.r.l.:**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.